

STATUTO

L'AGRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANALE MONTERANO RM VIA DEL
GHETTO 24

Numero REA: RM - 546335

Codice fiscale: 06876720589

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

il nominato liquidatore potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie e conseguenti alla deliberata liquidazione, inclusa la facoltà di alienare anche in blocco i beni sociali;

-di riformulare il corrispondente articolo dell'adottando nuovo Statuto sociale, riguardante la denominazione della società, il quale verrà ad assumere la numerazione art.1), così come proposto dal Presidente.

Il Presidente, iniziando la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, illustra i motivi che consigliano l'adozione di un nuovo statuto della società cooperativa, il quale adotterà le norme che regolano le società cooperative a responsabilità limitata.

Pertanto sottopone all'assemblea il nuovo testo di Statuto, il quale viene ridefinito con le modifiche e variazioni contenute in n.47 (quarantasette) articoli, come di seguito integralmente riportato. Vengono pertanto ridefiniti integralmente nella loro esposizione letterale tutti gli articoli contenuti nel nuovo Statuto, riguardanti le norme di funzionamento della società cooperativa.

Propone quindi all'assemblea il seguente testo:

“STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91 e del D.l.gs 4.12.1997 n.460, con sede nel comune di Canale Monterano (RM) la Società cooperativa sociale denominata **“L'AGRIFOGLIO Società Cooperativa Sociale in liquidazione”**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità nello svolgimento di attività mirate all'inserimento delle persone svantaggiate (art. 1, 1.381/91, lettera b).

Le persone svantaggiate vengono individuate tra: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n. 633. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero

della Sanità, con il Ministero dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del d.l. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in

qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, in appalto o convenzioni con Consorzi di Cooperative, Enti pubblici e privati in genere le seguenti attività:

- 1) organizzare e gestire attività e servizi di riabilitazione;
- 2) gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- 3) organizzare e gestire servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- 4) organizzare e gestire attività di formazione e consulenza;
- 5) organizzare attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- 6) organizzare e gestire attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- 7) esercitare attività e servizi di assistenza domiciliare, di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- 8) realizzare e gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- 9) gestire servizi e centri di riabilitazione;
- 10) gestire centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- 11) l'organizzazione, gestione di soggiorni solari, residenziali e campi scuola, con assistenza qualificata per bambini, ragazzi, adulti ed anziani;
- 12) provvedere al recupero di aree ed edifici dissestati e/o inquinati e/o abbandonati e simili ed alla sistemazione, manutenzione, sorveglianza e gestione degli stessi, di aree protette ed archeologiche, nonché svolgere altre attività dirette alla preservazione e protezione dell'ambiente, come servizi antincendio, pulizia dei luoghi e raccolta di rifiuti, recupero materiali anche archeologici e simili;
- 13) organizzare, realizzare e gestire impianti turistici e/o commerciali con vendita di materiale editoriale e/o di cartoleria, vendita di prodotti locali e la somministrazione di alimenti e bevande; impianti sportivi, aree di sosta con punti

di ristoro, itinerari turistici e didattici, mostre, rassegne, musei ed altri impianti ed attività similari;

14) effettuare studi e ricerche sulla materie e sui problemi relativi al territorio ed all'ambiente, pubblicizzandone i risultati, organizzare e gestire corsi didattici, di educazione ambientale e di formazione professionale;

15) realizzare campagne ed iniziative pubblicitarie e commercializzare i prodotti e i servizi oggetto della propria attività, anche audio, video e giornalistici;

16) partecipare ad appalti sia pubblici che privati;

17) organizzare e gestire agenzie di viaggio e turismo;

18) esercitare su terreni propri o concessi da altri l'agricoltura, anche intensiva e sperimentale, e l'allevamento del bestiame, compreso quello alternativo, (bradi e semibradi), e sperimentale per la reintroduzione e l'adattamento di specie animali autoctone, nonché le attività connesse e l'agriturismo;

19) trasformare e commercializzare i prodotti di cui al precedente punto, sia spontanei che allevati nonché prodotti tipici dell'artigianato legati all'ambiente al fine di incentivare la produzione e la commercializzazione di beni anche denominati di origine controllata;

20) la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture pubbliche e private, giardini pubblici e privati, attraverso l'esecuzione di opere quali staccionate, recinzioni a rete metallica od a filo spinato, piantumazione di essenze vegetali ed altre opere annesse e connesse;

21) effettuare per conto proprio e/o di terzi, opere di forestazione e di giardinaggio compresa la potatura delle piante ed i movimenti terra, attività di sistemazione

agraria forestale e di verde pubblico, vivai, rimboschimenti e giardinaggio, curando gli aspetti paesaggistici e dell'ambiente, anche al fine di salvaguardare l'ecologia del paese;

22) assumere lavori di pulizia e disinfestazione di edifici, appartamenti, negozi, uffici, mense, musei, mostre piazzali, reparti industriali, nonchè aree in genere e locali di Enti pubblici e privati;

23) gestire aziende agricole in proprietà od in affitto;

24) effettuare lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;

25) operare nei settori dell'idraulica, del riscaldamento, dell'elettricità, della bigiotteria, delle decorazioni, della ceramica, del cucito e ricamo, della lavorazione del legno, del cestinaggio e della pelletteria;

26) effettuare lavori di legatoria, grafica, di poligrafia, di assemblaggio, di copisteria, di tipografia, di informatica;

27) assumere in proprio servizi particolari erogati da Enti Pubblici e privati, imprese e non, e partecipare pertanto a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione di servizi stessi;

28) condurre aziende agricole, coltivazioni ortofrutticole, florovivaistiche, comprese la trasformazione e confezione dei prodotti;

29) costituire comunità alloggio per Soggetti handicappati e disabili;

30) promuovere la sensibilizzazione e propaganda degli Scopi Sociali e delle sue attività operative;

- 31) assumere lavori di manutenzione e riparazione nei settori di muratura in genere, di meccanica ed elettromeccanica, nonché nei settori connessi ed annessi a quelli di cui sopra;
- 32) assumere per conto proprio e/o di terzi lavori di tinteggiatura e verniciatura, di intonacatura e di impermeabilizzazione con messa in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio;
- 33) assumere lavori e ristrutturazioni edili;
- 34) installare impianti di irrigazione, acquedotti e fognature con annesse opere murarie;
- 35) assumere lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente;
- 36) assumere lavori di edilizia monumentale sia come costruzione di nuovi edifici che di restauro;
- 37) effettuare servizi di vigilanza e guardiania, anche all'interno di aree naturali protette;
- 38) gestire per conto proprio e/o di terzi parchi - giuoco, mense, palestre, sale ricreative, nonché circoli sportivi e culturali;
- 39) custodire e gestire parcheggi, passaggi, varchi, accessi e compiere servizi ausiliari al traffico automobilistico;
- 40) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle cunette laterali delle strade e sistemazioni stradali in genere;

41) effettuare per conto proprio e/o di terzi, lavori di facchinaggio in genere, di custodia guardaroba e biglietteria, di assistenza e tutela della persona in occasione di spettacoli, avvenimenti sportivi e culturali e mondani in genere;

42) la raccolta differenziata, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed extra urbani, nonché di rifiuti speciali, e di servizi complementari con autocarri e macchine specifiche, servizio di nettezza urbana, segnaletica stradale, orizzontale e verticale;

43) raccogliere prodotti cartacei provvedendo alla fase di commercializzazione ed eventualmente di pressatura;

44) gestire per conto proprio o per conto terzi l'esercizio di autotrasporti, autolinee, scuolabus, servizi di trasporto rapido, di linea e di piazza e di trasporti a mano, comprese tutte le attività connesse, sul territorio nazionale ed internazionale;

45) effettuare traslochi sul territorio nazionale ed internazionale, con custodia delle merci, nonché svolgere attività di gestione merci, tra cui: movimentazione, ritiro e distribuzione, magazzinaggio, facchinaggio, fattorinaggio, per merce di qualsiasi genere, nonché la gestione di magazzino per conto terzi;

46) svolgere il deposito, la custodia, l'imballaggio, il trasferimento, il montaggio, lo smontaggio, la manutenzione e l'assistenza tecnica, per merce di qualsiasi genere;

47) il noleggio di beni ed attrezzature strumentali di proprietà aziendale;

48) la commercializzazione di beni acquistati in funzione dei lavori oggetto dei contratti di appalto assunti e risultanti eccedenti al termine dei medesimi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi

sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale. Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni; questi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste dagli scopi sociali; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Agli effetti fissati, la Cooperativa è ONLUS di diritto, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 4.12.1997 n.460. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e delle iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svolgimento delle attività in seno alla società stessa.

Potrà inoltre:

- aderire ad organismi consortili ed associazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, aventi scopi e fini similari;
- accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazioni in altre imprese, e dare adesioni ad altri enti o organismi economici, morali, culturali;
- stipulare contratti e convenzioni con Consorzi di Cooperative, Enti pubblici e privati;
- collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese cooperative e non, per utilizzare consulenze di esperti in vari settori, uso di strumenti di lavoro, svolgimento di specifiche attività, utili al perseguimento degli scopi sociali;
- curare la formazione, l'addestramento e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire

alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che appartengano alle seguenti categorie:

-soci lavoratori di attività diverse (tipo B), che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

-soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti da detta norma.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Possono essere soci associazioni ed enti

comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo amministrativo. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi a questa categoria non potrà superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della

Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2476 comma 2 e 3 del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. La

deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e della categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.40 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

--la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

--la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

--la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

-al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;

-del capitale sottoscritto;

-della eventuale tassa di ammissione fissata dall'Organo amministrativo;

-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

-all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo

amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo, nel caso del socio lavoratore quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa, nel caso del socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.40 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.24, III c.), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,

nella misura e con le modalità di cui al precedente art.13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà

richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, II, III, IV e V cc.), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di 500 euro.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:

1 voto fino a euro quarantamila di capitale sottoscritto;

2 voti oltre a euro quarantamila e fino a euro settantamila di capitale sottoscritto;

3 voti oltre a euro settantamila e fino a euro centomila di capitale sottoscritto;

4 voti oltre a euro centomila e fino a centocinquantamila di capitale sottoscritto;

5 voti oltre a euro centocinquantamila di capitale sottoscritto.

In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.21 – (Capitale sociale)

Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna. Nessun socio può avere tante quote il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

-dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

--dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

--dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

--dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

--dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

--dalla riserva straordinaria;

--da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può

sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

--erogazione diretta;

--aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

--emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi)

Sono organi della Società:

-l'Assemblea dei soci;

-l'Organo amministrativo;

-il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 27 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.19, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;

-delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

-provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

-delibera sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci, se nominati;

-delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto

al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. L'Organo Amministrativo resta in carica per tre anni, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile per un periodo massimo di tre mandati consecutivi. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato

da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Organo Amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 38 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre

esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

-uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

-tre, per le altre controversie ed in generale per quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.24, III c.);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti

verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.29.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende assumere e mantenere, lo stesso:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci sovventori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a

norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 C.C., e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.".

L'assemblea, dato atto, all'unanimità dei voti dei presenti aventi diritto,

DELIBERA

-di modificare tutte le norme statutarie riguardanti il funzionamento della società cooperativa e pertanto, di sostituire integralmente lo statuto sociale precedente e di adottare un nuovo statuto sociale, il quale include quanto oggetto della delibera sopra adottata, il tutto come sopra esposto dal Presidente.

Il presidente passa a trattare il terzo argomento posto all'ordine del giorno, illustrando ai presenti che, in virtù della delibera precedentemente adottata ed ai sensi della vigente normativa, è possibile prevedere la soppressione del Revisore Legale; il presidente inoltre attesta e dichiara che la Cooperativa attualmente non incorre in alcuna delle cause previste dal Codice Civile, per le quali sia obbligatoria la nomina dell'organo di controllo; inoltre il Presidente, comunica all'assemblea che il Revisore legale ha già rassegnato le proprie dimissioni.

L'assemblea, dato atto, all'unanimità dei voti dei presenti aventi diritto,

DELIBERA

-di accettare le dimissioni del Revisore Legale;

-di non procedere al rinnovo del Revisore Legale, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente, passando a trattare il quarto ed ultimo argomento posto all'ordine del giorno, illustra i motivi che consigliano di trasferire l'attuale sede legale da via Montevirginio n.24 a via del Ghetto n.24 - 00060 -, sempre nell'ambito del Comune di Canale Monterano (RM).

Fa presente che, in caso di accoglimento della sua proposta, non occorrerà sostituire il corrispondente articolo del vigente statuto sociale, riguardante la sede sociale, il quale già riporta l'indicazione del Comune ove ha sede la società, ai sensi della vigente normativa.

Si precisa che ai sensi dell'art.111-ter att. trans., nella presente delibera viene indicato anche il nuovo indirizzo della sede sociale soltanto ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Tale indirizzo completo risulta pertanto il seguente:

--Via del Ghetto n.24 - 00060 -, Canale Monterano (RM).

L'assemblea, dato atto, all'unanimità dei voti dei presenti aventi diritto,

DELIBERA

-di trasferire l'attuale sede legale da via Montevirginio n.24 a via del Ghetto n.24 - 00060 -, sempre nell'ambito del Comune di Canale Monterano (RM), così come proposto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta, essendo le ore undici e cinquanta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E del che richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, omissa l'allegato per dispensa avuta, al comparente che, a mia domanda, lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà manifestatami e con me Notaio lo sottoscrive ai sensi di legge. Atto in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in minor parte completato a mano da me Notaio su venti fogli per complessive quaranta pagine compresa la presente non intera, sottoscritto alle ore undici e cinquantuno.

FIRMATO: MARSICO Nicola

FIRMATO: Marina MANZELLA NOTAIO (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20, comma 3, D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.